



Prot. n. 916 del 14 Febbraio 2020

ORDINANZA N° 02.

DIVIETO DI CONVOGLIARE LE ACQUE BIANCHE E METEORICHE NELLE PUBBLICHE FOGNATURE:

IL SINDACO

Preso atto che nel territorio comunale vanno separate le acque meteoriche dalle acque di condotte fognarie;

CONSIDERATO che periodici controlli servono a prevenire negligenze e/o abusi di cittadini per convogliamenti di acque meteoriche nelle reti fognarie;

TENUTO CONTO che detto riscontro comporta l'aumento di portata con tutti gli inconvenienti e l'inosservanza dei regolamenti comunali e delle norme e leggi in materia;

RAVVISATA, pertanto la necessità di richiamare l'assoluto divieto di convogliamento acque bianche meteoriche, industriali, da giardino nelle pubbliche fognature;

RITENUTO di dover contrastare ogni negligenza od abuso di confluire le acque bianche citate nella pubblica rete fognaria per evitare danni di funzionalità ed ambientali;

VALUTATE le ragioni di sicurezza urbana, a salvaguardia del territorio, dell'ambiente, dell'igiene e salute pubblica, le esigenze di carattere tecnico-logistico per le quali si rende necessario ed urgente dare corso ad un provvedimento preposto;

VALUTATA l'opportunità di rinnovare precedenti ordinanze sulla materia (n° 16 del 2014 e n° 06 del 2016);

VISTO l'art. 7 del T.U. 267/2000;

VISTA la L.689 del 24/11/1981 e s.m.;

VISTO l'art. 13 comma 5 del regolamento comunale di Polizia Urbana;

VISTI gli art. 55 -56 - 57 del regolamento comunale del servizio idrico integrato e di fognatura;

VISTI i precedenti avvisi e provvedimenti in materia si ritiene di dover assegnare, a tutti i cittadini che fanno confluire le acque meteoriche e quelle non assimilabili alle domestiche, giorni 15 quindici per eseguire i necessari lavori di eliminazione di dette acque dagli scarichi fognari;

VISTO ogni altra disposizione di legge in materia di emergenza ambientale e d'igiene del suolo e dell'abitato, compreso anche quelle emanate dalla Regione Calabria;

ORDINA

- 1) A decorrere dalla data del 01/marzo 2020, il divieto severo a tutti i cittadini, alle imprese private ed agli Enti di convogliare le acque meteoriche, di giardini, sorgive, di industrie, nelle pubbliche fognature;
- 2) Le aziende industriali e/o artigianali sono tenute allo smaltimento acque, non assimilabili a quelle domestiche, in proprio e secondo norme in materia, ivi compresi eventuali impianti di pretrattamento.
- 3) Di assegnare giorni quindici, dalla data di decorrenza della presente ordinanza, per eseguire i lavori necessari ad eliminare il convogliamento delle acque meteoriche, di giardini, sorgive, grondaie e non assimilabili alle acque reflue domestiche dalle reti fognarie.

VISTE le necessità e le opportunità di ordine pubblico e sicurezza e tutela ambientale;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia di pubblico interesse;

VISTE le leggi provinciali e Regionali;

VISTO l'art. 63 - 2° comma - del T.U.E.L. n. 267/2000;

DATO ATTO che il Sindaco in materia di sanità, igiene pubblica, ordine pubblico e tutela ambientale agisce come autorità amministrativa locale;

DISPONE

L'Ufficio tecnico comunale e/o l'ufficio VV.UU. provvederanno ai dovuti controlli e sanzionare ogni illecito e/o inadempienza oltre i termini assegnati per ottemperare alla presente ordinanza.
Copia della ordinanza viene trasmessa agli agenti della Forza Pubblica i quali sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.
La stessa viene trasmessa a S.E. IL Prefetto di Cosenza, al Comando Carabinieri di Belmonte Calabro.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza di quanto prescritto ed ai sensi delle disposizioni vigenti, saranno applicate, nei confronti dei trasgressori, **le sanzioni pecuniarie previste dal regolamento comunale: da euro 25,00 (venticinque) ad euro 500,00 (cinquecento)**. Tali misure possono essere suscettibili di procedure relative all'art. 650 del codice penale, specie nei casi di **grave inquinamento ambientale**.

Gli agenti della Polizia Municipale e gli Altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati all'esecuzione della presente ordinanza.

COMUNICA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n°241, avverso alla presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni al T.A.R. - Calabria od in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della pubblicazione all'albo pretorio on line.

Dalla residenza municipale li 14/febbraio 2020

Il Sindaco
(Dr. Francesco BRUNO)

